



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0015/2011

31.1.2011

RELAZIONE

sulla richiesta di revoca dell'immunità di Tamás Deutsch,
2010/2123(IMM)

Commissione giuridica

Relatore: Francesco Enrico Speroni

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	5
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	9

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di revoca dell'immunità di Tamás Deutsch, 2010/2123(IMM)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Tamás Deutsch, trasmessa dalle autorità giudiziarie ungheresi in data 9 giugno 2010 e comunicata in seduta plenaria l'8 luglio 2010,
 - avendo ascoltato Tamás Deutsch, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 8 e 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986 e del 21 ottobre 2008¹,
 - visti l'articolo 10, paragrafo 2, della Legge LVII del 2004 sullo stato giuridico dei membri ungheresi del Parlamento europeo, l'articolo 5, paragrafo 1, della Legge LV del 1990 sullo stato giuridico dei membri del Parlamento ungherese e l'articolo 12, paragrafo 1, della Legge LVII del 2004,
 - visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0015/2011),
- A. considerando che un cittadino ungherese ha intentato un'azione penale contro Tamás Deutsch, deputato al Parlamento europeo, il quale è imputato dinanzi al Tribunale del secondo e del terzo distretto di Budapest del reato di diffamazione ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 2, lettere b-c, del codice penale ungherese,
- B. considerando che, in conformità dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo i membri di esso beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese; che l'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto; che l'immunità non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri,
- C. considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della Legge LVII del 2004 sullo stato giuridico dei membri ungheresi del Parlamento europeo, ai deputati al Parlamento europeo è riconosciuta la stessa immunità di cui beneficiano i membri del Parlamento

¹ Causa 101/63, *Wagner/Fohrmann e Krier*, Raccolta 1964, pag. 195, causa 149/85, *Wybot/Faure e altri*, Raccolta 1986, pag. 2391, e cause riunite C-200/07 e C-201/07 *Marra/De Gregorio e Clemente*, non ancora inserite nella Raccolta.

ungherese,

- D. considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della Legge LV del 1990 sullo stato giuridico dei membri del Parlamento ungherese, un procedimento penale può essere iniziato o proseguito contro un membro del Parlamento solo col previo consenso del Parlamento ungherese e che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della Legge LVII del 2004, è il Parlamento europeo a decidere in merito alla sospensione dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo,
- E. considerando che l'on. Deutsch è imputato del reato di diffamazione, che avrebbe commesso rilasciando dichiarazioni riguardanti il querelante nel corso di un programma radiofonico trasmesso il 25 marzo 2010 al quale era invitato nella sua qualità di uomo politico e di deputato al Parlamento europeo,
- F. considerando che è pertanto appropriato affermare che l'on. Deutsch ha espresso opinioni nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento europeo,
 - 1. decide di non revocare l'immunità di Tamás Deutsch;
 - 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Ungheria.

MOTIVAZIONE

I. I FATTI

Nella seduta dell'8 luglio 2010 il Presidente, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento, ha comunicato di aver ricevuto una lettera, inviata dalle autorità giudiziarie ungheresi il 9 giugno 2010, con cui si chiede la revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Tamás Deutsch.

Il Presidente ha deferito la richiesta alla commissione giuridica a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento.

Il Tribunale del secondo e del terzo distretto di Budapest ha chiesto al Parlamento europeo di revocare l'immunità di Tamás Deutsch, membro di detto Parlamento, contro il quale è in corso un'azione penale dinanzi a tale tribunale. Nel procedimento pendente dinanzi al tribunale di Budapest Tamás Deutsch è imputato del reato di diffamazione, a norma dell'articolo 179, paragrafo 2, lettere b-c, del codice penale ungherese.

Tamás Deutsch è accusato di aver formulato, durante il programma radiofonico "Discutiamone" (Megbeszéljük) trasmesso dalla stazione radiofonica "Klubradio" il 25 marzo 2010, una serie di affermazioni asseritamente false riguardanti il passato del querelante e da quest'ultimo ritenute diffamatorie. Il querelante ha perciò intentato l'azione penale contro Tamás Deutsch.

II. NORMATIVA E CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IMMUNITA' DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

1. Gli articoli 8 e 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 recitano:

Articolo 8:

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9:

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

- a) *sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,*
- b) *sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.*

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre

pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

2. La procedura in seno al Parlamento europeo è disciplinata dagli articoli 6 e 7 del suo regolamento. Le disposizioni pertinenti sono le seguenti:

Articolo 6 - Revoca dell'immunità:

1. *Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.*
2. *Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità a un deputato è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.*

(...)

Articolo 7 - Procedura in materia di immunità:

1. *La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.*
2. *La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.*
3. *La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato.*

(...)

6. *Nei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell'articolo 10 del protocollo sui privilegi e le immunità che non rientrano nell'ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l'autorità interessata a trarre le debite conclusioni.*
7. *La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.*

(...)'

III. CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE PROPOSTA

Alla luce di quanto precede, la richiesta del Tribunale del secondo e del terzo distretto di Budapest va trattata quale richiesta di una decisione del Parlamento europeo di revoca dell'immunità di Tamás Deutsch, in modo che egli possa essere assoggettato a responsabilità penale, come possibile in base alla legge ungherese.

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 8 del Protocollo, va osservato che le accuse mosse a Tamás Deutsch si riferiscono a opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo.

Quanto all'articolo 9, poiché le accuse mosse a Tamás Deutsch si riferiscono a un reato che sarebbe stato commesso in Ungheria, paese di cui egli aveva la cittadinanza all'epoca dei fatti, l'unica parte applicabile è quella secondo la quale *"per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese"*.

Si deve argomentare che vi è un nesso fra l'attività politica dell'on. Deutsch e le dichiarazioni da lui fatte durante il programma radiofonico. In effetti, con le sue dichiarazioni riferite nella citazione a comparire depositata dal querelante, l'on. Deutsch si è limitato a commentare fatti di pubblico dominio sulla base di documenti che furono pubblicati nell'estate 2002 sul quotidiano *Népszabadság*. Il querelante sostiene che tali documenti erano dei falsi in quanto il loro contenuto non era conforme a verità, e dichiara di aver informato la stampa delle contraddizioni presenti nei documenti attraverso il quotidiano *Magyar Nemzet* del 22 agosto 2002 e di aver in seguito continuato a sostenere le stesse cose. È inoltre opportuno osservare che i commenti riguardavano la vita politica ungherese e, come dichiarato dall'on. Deutsch, si riferivano anche ad affari dell'UE, in quanto il querelante era candidato a un'importante carica in seno all'Unione europea. Si deve pertanto concludere che nel formulare tali commenti l'on. Deutsch stava esercitando le sue funzioni di deputato al Parlamento, esprimendo il suo parere su una questione di pubblico interesse per i suoi elettori.

In poche parole, l'on. Deutsch stava esercitando la sua funzione di membro del Parlamento. Cercare di impedire ai membri del Parlamento di esprimere le proprie opinioni su questioni di legittimo interesse pubblico intentando azioni penali contro di loro è inaccettabile in una società democratica e costituisce una violazione dell'articolo 9 del Protocollo, che ha lo scopo di proteggere la libertà di espressione dei deputati nell'esercizio delle loro funzioni nell'interesse del Parlamento come istituzione.

Sulla base di quanto precede e della documentazione disponibile, si deve concludere che l'immunità dell'on. Tamás Deutsch non dev'essere revocata.

IV. CONCLUSIONE

In base alle considerazioni che precedono e a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento, la commissione giuridica, dopo aver esaminato le ragioni a favore della revoca dell'immunità del deputato e quelle contrarie alla revoca stessa,

**raccomanda al Parlamento europeo di non revocare l'immunità parlamentare dell'on.
Tamás Deutsch.**

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	26.1.2011
Esito della votazione finale	+: 13 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sajjad Karim, Eva Lichtenberger